

COME SI SVOLGONO GLI ACCERTAMENTI

Gli accertamenti e i controlli di assenza di tossicodipendenza sono economicamente a totale carico del datore di lavoro. Devono garantire la privacy e la dignità della persona, inoltre non devono rappresentare strumenti persecutori lesivi della libertà individuale o tesi ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attività lavorativa sono effettuati nel rispetto della dignità e della libertà della persona. La struttura sanitaria competente dà immediata comunicazione dell'esito al medico competente, che lo comunica nel rispetto della riservatezza al datore e al lavoratore. Il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza ha diritto di chiedere, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'esito, con spese a proprio carico, la ripetizione dell'accertamento sui medesimi campioni biologici

TOSSICODIPENDENZA E POSTO DI LAVORO

I lavoratori a tempo indeterminato di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, accedono a programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle AST o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socioassistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per l'intero periodo del trattamento riabilitativo, in ogni caso per un massimo di 3 anni. Fatto salvo però a condizioni di miglior favore stabilite dalla contrattazione

o accordi interconfederali, l'aspettativa non dà diritto né alla retribuzione né all'accredito della contribuzione previdenziale.

I familiari di un lavoratore tossicodipendente possono richiederne la collocazione in aspettativa senza retribuzione per concorrere al programma terapeutico e socioriabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità.

Per la sostituzione dei lavoratori tossicodipendenti in aspettativa, ed eventualmente dei familiari che li supportano, è consentito al datore il ricorso all'assunzione di figure a tempo determinato per tutta la durata del programma terapeutico (sempre nel limite totale di 3 anni). La Corte di cassazione ha sentenziato la legittimità del licenziamento del lavoratore che interrompe la permanenza nella comunità terapeutica senza giustificare l'interruzione per incompatibilità con i metodi terapeutici seguiti, o che non si ripresenti al lavoro al termine del periodo nel centro di recupero.

- 1 dal sito di Associazione Carcere e Territorio
- 2 individuati dal Provvedimento della Conferenza Unificata Stato Regioni,
- 3 a cura del medico competente (primo livello) e dai servizi sanitari autorizzati (secondo livello)

marzo 2023

Sportello Prevenzione e Sicurezza Cisl Brescia

salutesicurezza.brescia@cisl.it



Sportello Prevenzione e Sicurezza Cisl Brescia

schede di approfondimento > 1

TOSSICODIPENDENZA E MONDO DEL LAVORO*



Il fenomeno delle tossicodipendenze attraversa tutti i sistemi sociali, da quello familiare a quello lavorativo. Quando entra nel mondo del lavoro, la tossicomania introduce bisogni, richieste, aspettative, disagi solitamente estranei alle consuete dinamiche dell'attività lavorativa.

D'altro canto il lavoro costituisce uno degli elementi cardine su cui fondare percorsi riabilitativi che possano ambire ad obiettivi di concreta reintegrazione sociale¹.

MANSIONI E ACCERTAMENTI

I lavoratori addetti allo svolgimento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute del lavoratore stesso e di terzi² sono sottoposti ad accertamenti sanitari prima dell'inserimento lavorativo e successivamente ad accertamenti periodici³. La competenza è della AST nel cui territorio ha sede l'azienda nella quale è occupato il lavoratore.



via Altipiano d'Asiago, 3 | Brescia
030 3844511 | www.cislbrescia.it
ust.brescia@cisl.it | Cisl Brescia

*Riferimenti normativi: Art. 125 D.P.R. 309/1990. Art. 41, c. 4 D.Lgs. 81/2008. Provvedimenti Stato regioni 30/1/2007 e 18/09/2008.

Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione in relazione alla pericolosità del lavoro:

- a) impiego di gas tossici;
- b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio; posizionamento e brillamento mine;
- c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;
- 2) mansioni inerenti le attività di trasporto:
 - a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
 - b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che espliciti attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
 - c) personale navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
 - d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
 - e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitana, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
 - f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
 - g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
 - h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
 - i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
 - l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
 - m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
 - n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
- 3) addetti e responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

PERCHÉ SI FANNO GLI ACCERTAMENTI

L'accertamento ha lo scopo di certificare l'assenza di tossicodipendenza e di escludere che il lavoratore faccia uso, occasionale o abituale, di sostanze stupefacenti. L'accertamento non va inteso come "pre-assuntivo" ma come "visita medica preventiva", post assuntiva, da eseguire sul lavoratore prima di adibirlo alla mansione a rischio.

LA PROCEDURA

Il primo livello di accertamenti è svolto dal medico competente, il secondo livello di approfondimento diagnostico-accertativo è a carico delle strutture sanitarie competenti.

Il datore di lavoro deve comunicare, per iscritto, al medico competente l'elenco dei lavoratori e con la richiesta degli accertamenti sanitari del caso. Entro 30 giorni il medico stabilisce con il datore il programma, le date e il luogo degli accertamenti e gli inoltra formale comunicazione. Il datore di lavoro informa il lavoratore con non più di 1 giorno di anticipo.

GLI ACCERTAMENTI PREVENTIVI

Il medico competente sottopone il lavoratore a specifici esami. Con l'esito del test positivo, il lavoratore è temporaneamente inidoneo alle mansioni e il medico competente deve inviarlo al SERT o alle altre strutture sanitarie pubbliche competenti. Se il SERT accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero, che renda possibile il reinserimento nell'attività a rischio.

Se l'esito degli accertamenti preventivi è favorevole al lavoratore, il medico competente può modificare il proprio giudizio di temporanea inidoneità alla mansione comunicandolo per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro. In ogni caso, il medico competente potrà disporre, in maniera individualizzata rispetto ai rischi di assunzione sporadica, controlli ripetuti nel tempo.

NEL CASO VENGA ACCERTATA LA TOSSICODIPENDENZA

Il datore di lavoro deve far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute. Gli accertamenti effettuati consistono in una visita medica e in esami complementari tossicologici di laboratorio.

SE IL LAVORATORE SI RIFIUTA

Se il dipendente rifiuta gli accertamenti, il medico dichiara che "non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari" ed è sospeso dalla mansione. Se invece non si presenti senza aver prodotto valida giustificazione, egli è sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni. Ove non si presenta all'accertamento per giustificati e validi motivi documentati, dovrà essere

riconvocato entro 10 giorni dalla cessazione dei motivi che hanno impedito la presentazione. Gli accertamenti successivi dovranno tener conto della non presentazione, sottoponendolo almeno a 3 controlli tossicologici a sorpresa nei 30 giorni successivi o ad osservazioni di maggior durata in caso di ragionevole dubbio del medico competente.

I CONTROLLI PERIODICI

I controlli periodici devono avere una cadenza minima annuale e sono sempre ad opera del medico competente.

Il datore comunica al lavoratore la data e il luogo dell'accertamento. Qualora il lavoratore non si sottoponga alla verifica, la struttura sanitaria competente dispone, entro 10 giorni, un nuovo accertamento. Se il lavoratore, senza giustificato motivo, si rifiuta ancora, il datore deve sospenderlo dalle mansioni a rischio, fin quando non sia accertata l'assenza di tossicodipendenza.

La sospensione non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore può essere adibito a mansioni diverse, anche secondo quanto eventualmente disposto dal CCNL. La dimostrata impossibilità di adibire ad altre mansioni il lavoratore che si rifiuta di sottoporsi ad accertamento presso la struttura sanitaria pubblica, legittima il recesso dal contratto. Se gli accertamenti danno esito positivo, con la certificata inidoneità, il datore deve far cessare il lavoratore dalle mansioni a rischio. Inoltre, quando gli accertamenti dimostrino la presenza di tossicodipendenza, al lavoratore va garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro qualora si sottoponga a un trattamento riabilitativo.